

REGOLAMENTO ALLIEVI SCUOLE BRIDGE FEDERALI

Art.1 - Generalità

Sono tesserati direttamente alla F.I.G.B., attraverso l'iscrizione negli appositi Elenchi di cui all'art.13/1 lettera c) dello Statuto Federale, gli Allievi delle Scuole Bridge Federali.

Art.2 - Elenchi Federali

Sono istituiti presso la Segreteria Generale della FIGB gli Elenchi degli Allievi delle Scuole Bridge Federali, suddivisi per Comitati Regionali di appartenenza dei singoli iscritti.

Gli Elenchi sono tenuti a cura del Segretario Generale della FIGB ed hanno validità annuale.

Il Segretario generale trasmetterà a ciascun Comitato Regionale l'Elenco di competenza territoriale entro il 31 gennaio di ciascun anno nonché a cadenza mensile, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre, i relativi aggiornamenti.

Art.3 - Suddivisione degli Elenchi

Gli Allievi debbono essere registrati negli Elenchi in ordine alfabetico e suddivisi secondo la Scuola Bridge di appartenenza, nonché secondo i Corsi di frequenza.

Art.4 - Requisiti per l'iscrizione agli Elenchi

Potranno essere iscritti negli Elenchi degli Allievi Scuola Bridge tutti coloro che ne facciano richiesta purché non siano mai stati in precedenza tesserati alla Federazione, salvo quanto previsto dal successivo art.7 e nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art.162 del Regolamento Organico.

Art.5 - Tessera Federale

Gli Allievi potranno essere iscritti agli Elenchi Federali al momento del rilascio della Tessera Federale che rappresenta l'unico documento atto a documentare l'iscrizione.

La Tessera Federale Allievi Scuola Bridge è rilasciata dalla Segreteria Generale e deve indicare, oltre al codice anagrafico e al nominativo dell'Allievo, la Scuola Bridge di appartenenza dello stesso.

La Tessera Federale deve essere controfirmata dal Presidente Federale e dal Segretario Generale della Federazione a mente dell'art.139 del Regolamento Organico.

Art.6 - Rilascio e validità della Tessera Federale

La Tessera Allievo Scuola Bridge ha validità annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre e può essere rilasciata nel corso dell'intero arco dell'anno.

In considerazione della particolare configurazione temporale dell'attività scolastica, e limitatamente alla prima volta che si richiede l'iscrizione all'Elenco, a coloro che si iscrivono dopo il giorno 1 del mese di ottobre sarà rilasciata una Tessera provvisoria che consentirà la partecipazione all'attività scolastica e a quella comunque riservata agli Allievi Scuola Bridge, che verrà successivamente sostituita con la Tessera Federale valida per l'anno successivo.

Art.7 - Rinnovo della Tessera Federale

L'Allievo ha diritto all'iscrizione all'Elenco degli Allievi Scuola Bridge per tre anni, anche non consecutivi.

Potranno essere considerati iscritti al terzo anno anche coloro che, frequentando corsi principianti o di perfezionamento, hanno superato i tre anni di tesseramento ma non abbiano raggiunto la minima categoria che determina l'automatica esclusione dalla tipologia di Allievo Scuola Bridge.

Art.8 - Tesseramento

In una alla quota di iscrizione alla Scuola Bridge o comunque a un Corso di Bridge gli Allievi debbono versare l'importo della quota di tesseramento federale.

Perfezionata l'iscrizione i responsabili delle Scuole o dei Corsi debbono formare un elenco degli iscritti, con l'indicazione dei dati anagrafici degli stessi, e trasmetterlo in duplice copia alla Segreteria Federale, accompagnato dall'importo delle quote di tesseramento.

La Segreteria Generale provvederà alla emissione delle Tessere ed alla trasmissione delle

stesse ai responsabili delle Scuole o dei Corsi, che le consegneranno agli aventi diritto.

Art.9 - Quota Federale

L'ammontare della quota federale di tesseramento viene annualmente determinata dal Consiglio Federale.

Art.10 - Cancellazione dagli Elenchi

La cancellazione dagli Elenchi avviene automaticamente alla scadenza di ciascun anno.

La Cancellazione peraltro è effettuata anche nel corso dell'anno nel caso e nel momento in cui l'iscritto acquisisca diverso titolo di tesseramento alla Federazione.

In tale ultima ipotesi l'iscritto dovrà restituire alla Segreteria Generale la Tessera Federale Allievo Scuola Bridge.

La mancata restituzione della Tessera inibisce il rilascio di altra diversa Tessera Federale.

Art.11 - Radiazione

La radiazione dalla F.I.G.B. comminata dai competenti Organi Federali comporta l'automatica cancellazione dall'Elenco.

La radiazione inibisce qualsiasi successivo tesseramento alla FIGB.

Art.12 - Diritti degli iscritti

La tessera Allievo Scuola Bridge, oltre alla normale attività scolastica, dà diritto a partecipare alla attività sportiva federale espressamente riservata agli Allievi e ad altra eventuale attività nei limiti che vengono annualmente determinati, sentito il parere della Commissione Didattica, dal Consiglio Federale.

Art.13 - Controllo dell'attività

L'organizzazione e il controllo dell'attività degli iscritti, fatti salvi gli aspetti disciplinari, è demandata alla Commissione di Disciplina di cui agli artt.61 e 62 del Regolamento Insegnanti Federali.

Art.14 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento, oltre che quelle dettate dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti della F.I.G.B.

Art.15 - Incompatibilità

La tessera di Allievo Scuola Bridge è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra tessera federale.

La qualifica di Allievo Scuola Bridge è assolutamente incompatibile con qualsiasi carica o incarico federale e sociale.

Art.16 - Etica e disciplina

Gli Allievi Scuola Bridge sono tenuti, come tutti i tesserati F.I.G.B., all'osservanza delle norme etico-comportamentali dettate dalle leggi e dai regolamenti federali.